

REGOLAMENTO (CEE) N. 809/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che, come disposto dall'articolo 11 del regolamento n. 359/67/CEE, il prelievo deve essere riscosso all'atto dell'importazione del risone, di riso semigreggio, di riso semilavorato, di riso lavorato o di rotture di riso e, che per il riso semigreggio o lavorato e le rotture di riso detto prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo cif; che, per il risone, il riso lavorato a grano lungo e il riso semilavorato, il prelievo deve essere derivato dal prelievo applicabile rispettivamente al riso semigreggio, al riso lavorato a grano tondo e al riso lavorato corrispondente;

considerando che i prezzi di entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati fissati, per la campagna 1967/1968, dai regolamenti n. 363/67/CEE⁽²⁾ e n. 468/67/CEE⁽³⁾;

considerando che, per calcolare il prezzo cif dei detti tre prodotti, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dall'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE e dal regolamento n. 469/67/CEE⁽⁴⁾, modificato in ultimo luogo dal regolamento (CEE) n. 408/68⁽⁵⁾, in particolare le possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, sufficientemente rappresentative della tendenza effettiva di tale mercato, tenuto conto in particolare della necessità di evitare variazioni improvvise che potrebbero provocare perturbazioni anormali sul mercato della Comunità, come pure della qualità della merce offerta, sia che questa corrisponda alla qualità tipo precisata nel regolamento n. 362/67/CEE⁽⁶⁾, sia che si debbano effettuare i conguagli necessari con l'applicazione dei correttivi previsti dal regolamento n. 469/67/CEE;

considerando inoltre che, come dispone l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE, per

calcolare il prezzo cif del riso semigreggio, la Commissione deve tenere conto, se del caso, del corso o dei prezzi del risone sul mercato mondiale, conguagliando questi ultimi mediante gli elementi fissati nel regolamento n. 467/67/CEE⁽⁷⁾; che, per calcolare il prezzo cif del riso lavorato, la Commissione deve, ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo, tenere conto, se del caso, delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale del riso semilavorato, conguagliando queste ultime mediante gli elementi fissati dal regolamento n. 469/67/CEE;

considerando che nei conguagli di cui sopra, la Commissione deve tener presente che certe offerte di riso contengono percentuali di rotture superiori alle percentuali tollerate nella qualità tipo determinata nel regolamento n. 362/67/CEE e, in questo caso, adattare le offerte conformemente al valore del chilogrammo di rotture fissato nel regolamento n. 467/67/CEE;

considerando che, in virtù del regolamento n. 469/67/CEE modificato nei conguagli riferiti alla qualità tipo, la Commissione deve tener conto del fatto che certe offerte sono espresse in « C & F » e riguardano un prodotto presentato in sacchi e deve, in questo caso, conguagliare queste offerte mediante i tassi o importi precisati nel regolamento suddetto perché l'offerta sia comparabile a un prodotto espresso in cif o relativo a un prodotto presentato alla rinfusa;

considerando che il prezzo cif è calcolato con l'ausilio degli elementi di cui sopra per Rotterdam, le offerte fatte per gli altri porti sono conguagliate tenuto conto delle correzioni necessarie per le differenze fra le spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che, per tener conto degli interessi degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro confronti deve essere, conformemente al regolamento n. 404/67/CEE⁽⁸⁾, diminuito di un certo importo per il riso semigreggio e le rotture di riso, di un importo applicabile al riso semigreggio adattato conformemente al regolamento n. 467/67/CEE per il risone, il riso semilavorato e il riso lavorato, mentre il prelievo applicabile a questi due ultimi stadi di trasformazione del riso forma oggetto di una ulteriore riduzione;

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24.8.1967, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. 204 del 24.8.1967, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 5.4.1968, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU n. 204 del 24.8.1967, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. 183 del 5.8.1967, pag. 1.

considerando che, secondo l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune ;

considerando che, come risulta dall'applicazione dell'insieme delle disposizioni suddette, i prelievi applicabili al 1° luglio 1968 devono essere fissati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento ; che, per il riso semigreggio, il riso lavorato a grani tondi e le rotture di riso, questi prelievi sono modificati soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporti un aumento o una dimi-

nuzione dell'importo in vigore di almeno 0,10 unità di conto per 100 chilogrammi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

L. LEVI SANDRI

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 giugno 1968 che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c. / 100 kg)	
		Paesi terzi	S.A.M.A. P.T.O.M.
10.06	Riso :		
	A. greggio o semigreggio (non pilato) :		
	(I) Riso greggio (non pilato)	2,314	1,714
	(II) Riso semigreggio (non pilato)	2,892	2,142
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :		
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :		
	(a) Riso semilavorato	5,519	4,060
	(b) Riso lavorato a fondo	5,878	4,360
	(II) altro :		
	(a) Riso semilavorato	6,159	4,595
(b) Riso lavorato a fondo	6,602	4,965	
C. spezzato	0	0	